

Relazione di accompagnamento alla nuova Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE



IRPPS

Istituto di Ricerche
sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

IL PROGETTO VIVA

Il progetto *ViVa – Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne* è realizzato nell'ambito di un Accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Esso prevede tre principali ambiti di intervento:

- **Ambito 1: Contributo alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne**, il cui scopo è quello di contribuire alla programmazione e all'implementazione delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne attraverso attività di studio e ricerca e consulenza metodologica;
- **Ambito 2: Studi di campo su attori e processi del sistema antiviolenza italiano**, il cui scopo è quello di contribuire alla conoscenza delle caratteristiche e delle pratiche di intervento dei Centri per uomini autori di violenza e delle misure di empowerment attivate a livello centrale e locale in favore delle donne in uscita dalla violenza.
- **Ambito 3: Valutazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne**, il cui scopo è quello di condurre studi valutativi sul Piano 2017-2020 e sul Piano 2021-2023 rispondendo ad una funzione rendicontativa e di apprendimento.

Il progetto è realizzato dall'IRPPS-CNR ed è coordinato da Pietro Demurtas

BEATRICE BUSI

Dottoranda di ricerca in Filosofia presso l'Università di Roma "Sapienza", ha una formazione transdisciplinare in Storia delle donne e dell'identità di genere. Nel campo dell'analisi delle politiche antiviolenza è stata consulente per la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ha collaborato con centri di ricerca, enti locali e organizzazioni del privato sociale. Ha inoltre partecipato alla realizzazione di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali sulle trasformazioni contemporanee del lavoro, dei generi e della riproduzione sociale, utilizzando metodologie qualitative in una prospettiva intersezionale. Collaboratrice di *ViVa* dal 2019, è assegnista di ricerca presso IRPPS-CNR nell'ambito della seconda edizione del progetto.

PIETRO DEMURTAS

Dottore di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali presso l'Università di Roma "Sapienza" e ricercatore presso l'IRPPS-CNR, ha realizzato studi e ricerche adottando un approccio mixed-methods in diversi ambiti: dalle disuguaglianze di genere nella sfera pubblica e privata, alle migrazioni internazionali, passando per l'analisi dei servizi sociali rivolti a differenti target di popolazione. Ha analizzato le politiche e gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, riservando particolare attenzione all'analisi delle caratteristiche, delle interazioni e delle pratiche di intervento dei servizi specializzati e generali attivi in questo campo. Dal 2020 è referente dell'area di ricerca POGES - Popolazione, Genere e Società dell'IRPPS-CNR e di diversi progetti di ricerca in tema di discriminazioni e violenze basate sul genere e su SOGIESC. Dal 2017 ha partecipato alla prima edizione del Progetto *ViVa* e dal 2022 coordina la seconda edizione.

MARTA PIETROBELLI

Dottoranda di ricerca in Studi di Genere, collabora con CNR-ISSiRFA nell'ambito del progetto *ViVa*. Si occupa principalmente di violenza contro le donne e processi di empowerment, collaborando con associazioni del privato sociale, istituzioni europee e pubbliche amministrazioni.

Abstract IT

La presente relazione di accompagnamento sintetizza i principali risultati dei lavori finalizzati alla revisione dell'Intesa del 2014 sui requisiti minimi per i Centri anti violenza (Cav) e le Case rifugio (Cr) che, a seguito di una consultazione delle principali associazioni di riferimento, è stata realizzata nell'ambito dei tavoli indetti dal Dipartimento per le pari opportunità (DPO), che hanno previsto la partecipazione di regioni e ANCI, nonché il supporto tecnico-scientifico del CNR-IRPPS.

Tra i principali elementi di novità introdotti nel nuovo testo, firmato nel 2022, si sottolinea:

- la specificazione del livello di specializzazione richiesto a tutti i soggetti che gestiscono i Cav;
- con riferimento ai gestori del Terzo settore, l'enfasi sulla mission testimoniata dallo statuto, dalle risorse concretamente destinate in bilancio al contrasto della violenza sulle donne, dall'esperienza maturata su questa materia;
- la valorizzazione del "lavoro in rete" svolto dai Cav all'interno di un sistema di risposta alla violenza coordinato a livello territoriale;
- l'introduzione di un tempo massimo di permanenza di 180 giorni per le case di protezione di primo e di secondo livello, fatte salve le eccezioni motivate da comprovate esigenze valutate dalle operatrici;
- l'importanza della collaborazione tra i diversi enti coinvolti nel percorso di fuoriuscita, in riferimento alla protezione (da garantire indipendentemente dal luogo di residenza della donna) e ai bisogni socio-abitativi ed economici della donna e delle/dei loro figli/e.

Abstract EN

This report summarizes the main issues that emerged during the revision process of the Agreement Act on the minimum standards for Anti-violence Centres (ACV) and shelters signed in 2014.

The process took place from 2020 to 2022 and involved the representatives of the main networks of women's organizations in the anti-violence field, the labor unions, the Regions and the ANCI, directed by the Department for Equal Opportunities with the technical and scientific support of the CNR-IRPPS.

The new Agreement Act, signed in 2022, presents some relevant innovations, such as:

- all actors that manage the ACV are required to have at least 5 years' experience;
- additional requirements for not-for profit managers, pertaining the statute and the amount of the resources allocated in the budget and devoted to the fight against VAW;
- the valorisation of the ACV's networking within the local systems; the introduction of a maximum permanence in the first- and the second- protection's level shelters (180 days);

- the networking between public and private local actors, especially for the socio-economic women's empowerment.

INDICE

Introduzione	7
1. Agli albori del processo di revisione	8
2. La metodologia adottata	9
3. Il processo di revisione	10
4. La nuova Intesa	12
Capo I - Centri antiviolenza	12
Articolo 1. Definizione	12
Articolo 2. Requisiti strutturali e organizzativi	16
Articolo 3. Operatrici	16
Articolo 4. Servizi minimi garantiti	17
Articolo 5. Percorso di accompagnamento	18
Articolo 7. Flusso informativo	19
Capo II – Le Case rifugio	19
Articolo 8. Definizione	19
Articolo 9. Requisiti strutturali e organizzativi.	20
Articolo 10. Operatrici	20
Articolo 11. Servizi minimi garantiti	20
Articolo 12. Flusso informativo	21
Articolo 13. Obblighi per i Cav e le Case Rifugio	21
Articolo 14. Disposizioni finali	21
Articolo 15. Norma transitoria	22
Riferimenti bibliografici	23
APPENDICE	

SUPPORTO **AL DPO**

WP1 WP2

Introduzione

L'Intesa prevista dall'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 e adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 27 novembre 2014, identificando un set di requisiti minimi che i Centri antiviolenza (Cav) e le Case rifugio (Cr) sono tenuti a garantire nel momento in cui beneficiano dei finanziamenti pubblici (trasferiti dal livello nazionale alle regioni ai sensi dell'art. 5bis della Legge 119/2013), ha rappresentato un passaggio fondamentale ai fini dell'armonizzazione della loro offerta territoriale.

Poiché, infatti, alle Regioni viene attribuita competenza esclusiva in materia di politiche sociali [categoria entro la quale vengono spesso comprese anche le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza], un accordo sulle caratteristiche e le professionalità che Cav e Cr devono garantire a livello nazionale si rivela necessario per scongiurare un ulteriore divaricamento nelle differenze territoriali che, nella concreta esperienza delle donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza, si traduce in un diverso grado di sostegno e tutela.

A fronte delle ragioni che hanno condotto alla definizione del primo testo dell'Intesa, si deve tuttavia osservare che, nel corso della sua applicazione, sono emerse tensioni generate anche da parti di testo suscettibili di diverse interpretazioni. Ciò ha prodotto, tra le altre cose, una notevole variabilità inter-regionale nel livello di aderenza dei Cav e delle Cr ai requisiti elencati nel testo [Cerbara e Marchesini, 2021].

Nel tempo, diversi attori hanno sottolineato la necessità di una sua riformulazione. Ad esempio, le reti delle associazioni di donne che gestiscono i Cav e le Cr da un lato e le regioni dall'altro hanno evidenziato a più riprese la necessità di dettagliare con maggior accuratezza le competenze altamente specializzate richieste ai soggetti chiamati a supportare le donne nel complesso percorso di fuoriuscita dalla violenza [Commissione femminicidio, 2020; Grevio, 2020]. A ciò, si sommano i rilievi emersi dagli studi condotti sulla governance nazionale del sistema dell'antiviolenza, in particolare quelli realizzati dal CNR-IRPPS nell'ambito dell'accordo con il Dipartimento delle Pari Opportunità [DPO] e quelli promossi dalla "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" del Senato della Repubblica [Commissione femminicidio, 2020].

1. Agli albori del processo di revisione

Il processo che ha condotto alla revisione del testo dell’Intesa del 2014 affonda le radici in un dibattito iniziato all’indomani della sua approvazione. Infatti, un primo tentativo di riformare il testo deve essere fatto risalire alla XVII legislatura: nel 2017, il DPO ha raccolto le sollecitazioni provenienti dal campo dell’antiviolenza, dedicando al tema dei criteri minimi di Cav e Cr gli incontri realizzati nell’ambito di uno dei Tavoli tematici attivati in vista della definizione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020: il Tavolo 3, recante “Analisi della normativa vigente relativa ai criteri adottati dalla Conferenza Stato-Regioni sui requisiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio” [CNR-IRPPS, 2018, Deliverable 3].

Tuttavia, per ragioni connesse all’interruzione della legislatura, quel primo tentativo si è concluso senza il raggiungimento di un consenso attorno a un testo condiviso.

I limiti già rilevati nell’applicazione dell’Intesa del 2014 vengono successivamente richiamati ed evidenziati nella “Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio”, approvata il 14 luglio del 2020. In questa relazione, la Commissione Femminicidio avanza alcune raccomandazioni, facendo esplicitamente riferimento ai suggerimenti formulati da CNR-IRPPS nell’ambito del progetto ViVa, individuando nella revisione del testo dell’Intesa una priorità dell’azione istituzionale. Tra le varie preoccupazioni espresse dalla Commissione si sottolinea il rischio che, in conseguenza delle ambiguità relative ai requisiti richiesti, i finanziamenti pubblici dedicati esclusivamente a Cav e Cr possano essere assegnati anche a organizzazioni prive di esperienze e competenze specifiche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza maschile. In questo senso, il 9 settembre dello stesso anno, il Senato vota una risoluzione che “impegna il Governo” sulle raccomandazioni contenute nella Relazione¹, sottolineando anche l’importanza di promuovere un’analisi territoriale dei bisogni che coinvolga gli enti gestori specializzati di Cav e Cr in tutti i livelli decisionali.

Il processo di revisione dell’Intesa viene quindi concretamente riavviato in seguito all’approvazione del Piano strategico nazionale 2021-2023, nell’ambito dei tavoli di lavoro convocati nel corso del 2021 e del 2022 dal DPO.

2. La metodologia adottata

Il processo di revisione dell’Intesa relativa ai requisiti minimi dei Cav e delle Cr ha preso avvio dall’acquisizione da parte del DPO delle istanze provenienti dalle principali associazioni di donne e dei centri antiviolenza. Una volta sintetizzate le istanze delle associazioni, unitamente a quelle delle parti sociali - acquisite anche in forma scritta - è stato realizzato un documento sintetico sottoposto ai successivi lavori, condotti nell’ambito di tavoli di discussione a cui hanno partecipato i/le rappresentanti del DPO, delle Regioni e ANCI.

¹ Risoluzione in Assemblea 6-00131, presentata dalla sen. Valeria Valente martedì 8 settembre 2020, seduta n.255, disponibile al link:

<https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00131&ramo=S&leg=18>.

Il gruppo di ricerca del CNR-IRPPS ha preso parte a questo processo, ricoprendo un doppio ruolo: da un lato, partecipante attivo alla discussione, entro cui ha condiviso le competenze maturate nello studio del sistema antiviolenza italiano; dall'altro, osservatore con il compito di registrare le interazioni avvenute nel corso dei tavoli di discussione e ricostruire le motivazioni sottese alle scelte dei diversi partecipanti, nella prospettiva di informare le successive discussioni.

Con riferimento al primo ruolo, in virtù della funzione prevista dal precedente e dall'attuale accordo con il DPO, il gruppo di ricerca ha preso parte ai tavoli promuovendo una riflessione su alcune dimensioni considerate rilevanti nella letteratura scientifica internazionale e nazionale, e richiamando i dati quanti-qualitativi emersi dagli studi realizzati durante il progetto ViVa. In particolare, il gruppo di ricerca ha fatto riferimento tanto agli studi desk in materia di standard internazionali ed europei relativi ai cosiddetti "servizi specializzati"², quanto alle analisi esito delle indagini quantitative³ e qualitative⁴ svolte sul campo.

Con riferimento al secondo ruolo, l'osservazione realizzata nell'ambito dei tavoli prima e il lavoro di analisi dei contributi inviati in forma scritta successivamente, hanno fornito al gruppo di ricerca l'occasione per realizzare un'osservazione "focalizzata", volta a far emergere le motivazioni connesse alle modifiche proposte, le diverse prospettive connesse alle pratiche di lavoro dei partecipanti, come anche alle loro categorie di lettura del fenomeno. A questo proposito, lo studio preparatorio condotto sui sistemi di governance regionali [cfr. Deliverable, 2022, n.2], ha introdotto nella discussione un ulteriore elemento di complessità, rappresentato dalla eterogeneità dei sistemi regionali di prevenzione e contrasto alla violenza⁵.

² Nello specifico alcuni stimoli per la revisione dei requisiti minimi per lo sviluppo di centri antiviolenza e delle case rifugio sono derivabili dal documento prodotto dal Consiglio d'Europa per la definizione degli standard rivolti ai servizi specializzati [Kelly, L. e Dubois, L. 2008] nonché dalle Raccomandazioni del GREVIO [2020]. Per una riflessione su standard principi e linee guida elaborate a livello europeo, si rimanda al Deliverable 3, 2018, *Servizi specializzati e generali: uno studio sugli standard*, scaricabile al link <https://viva.cnr.it/deliverable-e-rapporti>.

³ Con riferimento ai servizi specializzati si rimanda a Misiti M., 2018, *Policy Brief. I centri antiviolenza in Italia nel 2017* e a Misiti M. 2020, *Policy brief. Le case rifugio*, scaricabili all'indirizzo <https://viva.cnr.it/deliverable-e-rapporti/> e ai rapporti Istat relativi agli anni successivi, scaricabili al link <https://www.istat.it/it/archivio/violenza>.

⁴ Con riferimento alle indagini qualitative si rimanda al *Deliverable n.13A, Relazione sull'indagine di campo per la definizione di un insieme obiettivo di standard quali-quantitativi per i servizi specialistici e generali*, CNR-IRPPS 2021.

⁵ A titolo di esempio, è sufficiente notare come dallo studio siano emerse differenze territoriali sia per quanto riguarda gli strumenti di programmazione sia per quanto riguarda l'inquadramento delle attività dei Cav e delle Cr. Ad esempio, mentre in 9 Regioni lo strumento di programmazione adottato è quello del piano regionale antiviolenza che stabilisce priorità e modalità di intervento, progettualità da sostenere e disponibilità finanziaria, nelle rimanenti regioni la programmazione è generalmente contenuta nei piani sociali e socio-sanitari e i Cav possono essere inquadrati come servizi socio-assistenziali che prestano immediata assistenza, protezione e consulenza alle donne (es. P.A. di Bolzano) o come realtà cui ispirarsi per progettare servizi antiviolenza nell'ambito dei servizi socio-assistenziali (es. P.A. di Trento). In altri, le norme richiamano la legislazione nazionale e regionale relativa ai sistemi locali integrati dei servizi sociali e socio-sanitari riconducendo così i Cav a questi e attribuendogli anche un ruolo essenziale, in particolare riconoscendone l'autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le altre istituzioni pubbliche (es. Liguria e Campania). Infine, in alcuni casi la legge riconosce i Cav come presidi specifici nel contrasto alla violenza, ma non attribuisce loro una maggiore rilevanza rispetto agli altri servizi territoriali (es. Marche e Umbria). Infine, relativamente all'indicazione sulla predisposizione di albi o registri per le strutture antiviolenza già contenuta nell'Intesa del 2014, sono attualmente 13 le regioni che hanno previsto di dotarsi di albi regionali (13), e tra queste sono 10 le regioni hanno attivato albi/registri specifici.

Le informazioni rilevate dal gruppo di ricerca nel corso di successive discussioni (mediante la scrittura di note dal campo volte a descrivere le modifiche apportate e le differenze riscontrate tra le argomentazioni a loro sostegno) hanno favorito un procedimento iterativo e incrementale, fornendo indicazioni al DPO per la revisione del testo dell'Intesa. La metodologia adottata durante il percorso di revisione dell'Intesa Stato-Regioni, descritta nel paragrafo precedente, si è caratterizzata quindi per il ricorso ad un approccio iterativo e incrementale: agli incontri, volti a far emergere una riflessione condivisa, sono seguite concrete e dettagliate proposte di modifica, mediante la condivisione di successive bozze del testo, che via via sono state arricchite con i contenuti indicati dai diversi soggetti e le relative motivazioni.

3. Il processo di revisione

Entrando più nel dettaglio, la prima bozza di revisione è stata redatta a partire da un lavoro di raccordo e sintesi effettuato dal gruppo di ricerca del CNR-IRPPS sulle proposte di revisione emerse in precedenza (ovvero in occasione della definizione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza contro le donne 2017-2020), ulteriormente arricchito con le informazioni derivate dalle indagini di campo realizzate da CNR-IRPPS e ISTAT, con le raccomandazioni della Commissione Femminicidio [2020] e con la documentazione aggiuntiva prodotta dalle associazioni e dalle parti sociali.

Tale bozza di revisione è stata oggetto di un'interlocuzione preliminare tra DPO, CNR-IRPPS, ISTAT, parti sociali e rappresentanti delle associazioni di donne e delle reti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, durante un incontro che si è svolto il 23 marzo 2021. In seguito a questo primo incontro, il DPO ha aperto una fase di raccolta dei contributi di revisione provenienti dalle partecipanti a questo primo tavolo.

A metà del mese successivo, sono pervenute al DPO le proposte e i commenti dei seguenti attori: Telefono Rosa, che ha fornito una serie di raccomandazioni di carattere generale; Differenza Donna, che ha indicato proposte di revisione puntuali, articolo per articolo; rappresentanti di CGIL-CISL-UIL che hanno proposto un numero più limitato di integrazioni su singoli articoli. Sulla base dei contributi pervenuti, il gruppo di lavoro del CNR-IRPPS ha composto una prima bozza di compendio, successivamente arricchita dalle revisioni proposte da alcune esperte, in un documento pervenuto al DPO a inizio giugno. Chiusa la prima fase di raccolta, il nuovo testo è stato inviato il 18 giugno alle Regioni, con le quali è stato avviato un primo confronto il 15 luglio 2021.

In questo incontro è stato preso in considerazione anche un ulteriore contributo di revisione inviato il 21 giugno dalla rete D.i.Re, discusso in una riunione con il DPO il 14 luglio, alla presenza del gruppo di ricerca CNR-IRPPS. La bozza dell'Intesa Stato-Regioni è stata quindi nuovamente aggiornata nell'autunno 2021, comprendendo le modifiche suggerite dalle regioni e i contributi della rete D.i.Re.

Con l'inizio del nuovo anno, il DPO ha riattivato i confronti esclusivamente con i rappresentanti delle regioni e ANCI giungendo, nel mese di maggio 2022, ad un nuovo testo. Anche relativamente a questo testo, il gruppo di ricerca CNR-IRPPS ha presentato alcune osservazioni, volte a favorire una maggiore coerenza con i principi guida e gli

standard europei, nonché con le raccomandazioni della Commissione Femminicidio [2020], in particolare, riguardo la necessità di valorizzare il ruolo che le organizzazioni di donne hanno avuto nella strutturazione del sistema antiviolenza italiano e di rafforzare il coinvolgimento delle organizzazioni di donne nella progettazione, nel monitoraggio e nella valutazione e nell'attuazione delle misure e delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne.

L'8 agosto, infine, il DPO ha inviato a regioni e Anci l'ultima versione del testo, che è stata posta all'ordine del giorno della prima Conferenza unificata utile, programmata per il 14 settembre, con l'intento di procedere anche a una celere adozione del decreto di riparto 2022.

Il processo di revisione si è quindi concluso con una riunione di confronto tra il DPO, le associazioni e le parti sociali, convocata il 9 settembre e svoltasi il 13 settembre, il giorno precedente la Conferenza unificata che ha approvato il nuovo testo dell'Intesa: un incontro che ha quindi previsto la possibilità di proporre solo limitate modifiche di forma⁶. All'incontro sono stati presentati, con il supporto del CNR-IRPPS, sia il nuovo testo dell'Intesa sui requisiti minimi di Cav e Cr, sia il testo dell'Intesa relativa ai centri per uomini autori di violenza (Cuav)⁷. Nel merito della nuova Intesa su Cav e Cr, nel corso del confronto, associazioni e parti sociali hanno lamentato in generale uno scarso coinvolgimento nel processo che ha condotto al nuovo testo e hanno evidenziato nello specifico alcuni elementi di criticità, in particolare relativi alla congruità dei finanziamenti e al perdurare del rischio di affidamento della gestione di Cav e Cr anche a soggetti senza una competenza specializzata e consolidata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne.

Una preoccupazione che il DPO si è impegnato a portare all'attenzione dei lavori dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tenere in grande considerazione nel monitoraggio sull'applicazione della nuova Intesa.

Nel suo complesso, il processo di revisione dell'Intesa del 2014, ha consentito di introdurre alcuni elementi di novità, frutto di una mediazione tra le diverse istanze emerse, di seguito esplicitate con riferimento ai rispettivi articoli.

4. La nuova Intesa

Capo I - Centri antiviolenza

Articolo 1. Definizione

Se la prima versione della revisione proposta dal DPO, presentata nella riunione del 24 marzo 2021, ha adottato la terminologia utilizzata dalla Convenzione di Istanbul, considerando quindi i Cav come “servizi di supporto specializzati”, le reti e le organizzazioni di donne hanno posto l'accento sull'autonomia e l'indipendenza di questi

⁶ Il nuovo testo dell'Intesa è disponibile al link:
<https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-146cu/>

⁷ Si veda la relativa *Relazione di accompagnamento all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere*, CNR-IRPPS.

spazi e sulla valorizzazione delle attività di prevenzione. Come già emerso dall'indagine qualitativa svolta dal gruppo di ricerca CNR-IRPPS, nella definizione che le associazioni femministe danno di Cav e Cr si sottolinea infatti una funzione sociale e politica che prende le distanze dall'accezione di "servizio" tout court, per fare piuttosto riferimento all'attivazione di processi di trasformazione culturale e all'intervento sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile [CNR-IRPPS, 2021, Deliverable 13A].

Nella prospettiva di superare le numerose sfumature di significato rintracciabili nelle definizioni dei Cav offerte da associazioni, regioni e Anci, l'art.1, al comma 3, si è focalizzato nella sua versione finale sulle concrete attività da questi svolte, enfatizzandone la mission in conformità con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e dalla normativa nazionale. In questa prospettiva, sono state sottolineate da un lato le attività di protezione e sostegno specialistico offerto alle donne impegnate nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e dall'altro quelle di prevenzione, che per lo più si concretizzano in azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, formazione per operatrici/operatori dei servizi generali e potenziamento delle reti territoriali antiviolenza. Accogliendo in parte quanto proposto dalle associazioni attive nel contrasto al fenomeno della violenza di genere, questa formulazione consente di sottolineare come l'intervento dei Cav sia finalizzato a incidere sui meccanismi strutturali che riproducono la violenza di genere oltre che a proteggere le donne che vivono situazioni di violenza.

Se il contributo delle regioni è stato per lo più incentrato sulla definizione della mission del centro antiviolenza, le integrazioni proposte da Anci si sono focalizzate sulle formulazioni relative alla gestione dei Cav.

In risposta alle sollecitazioni avanzate negli anni da associazioni e regioni, come anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato della Repubblica, il nuovo testo dell'Intesa ha introdotto al comma 3 una specifica sui requisiti minimi richiesti al soggetto gestore. Al contrario, infatti, il testo precedentemente vigente – in coerenza con la definizione contenuta nell'art. 5bis, comma 3 della legge n. 119 del 2013 – si limitava a descrivere le caratteristiche possedute dal soggetto Promotore (comma 2). Le modifiche introdotte individuano criteri stringenti in merito al livello di specializzazione di tutti i soggetti [siano essi associazioni o enti pubblici e locali] che concretamente erogano i servizi volti a supportare le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. Tale precisazione ha inteso mitigare il rischio che, a fronte di promotori che rispondono a requisiti stringenti, il Cav possa essere affidato in gestione a soggetti che non assicurino un livello di competenza sufficiente a garantire il necessario supporto per le donne sopravvissute alla violenza di genere.

In questo senso, con specifico riferimento agli enti del terzo settore che gestiscono i Cav, il nuovo testo ne uniforma a livello nazionale i requisiti minimi anche alla luce delle raccomandazioni del Grevio [2020] e della Commissione femminicidio [2020], volte a prevedere sufficienti barriere rispetto alla creazione di strutture e servizi da parte di soggetti dotati di scarsa esperienza.

In particolare, sono state introdotte le seguenti innovazioni:

- un'enfasi sulla centralità del contrasto alla violenza di genere, non solo in quanto finalità prioritaria all'interno dello statuto, ma anche prevedendo come criterio di idoneità la consistenza percentuale delle risorse destinate a questo scopo nel

bilancio degli enti del privato sociale che si candidano a gestire centri antiviolenza [comma 7, lett.c];

- il superamento degli equivoci presenti nella precedente versione relativamente al requisito della comprovata esperienza nel campo del contrasto alla violenza sulle donne; in particolare, la nuova versione precisa che il requisito dell'esperienza consecutiva e almeno quinquennale non deve essere interpretato come alternativo, ma si somma a quelli precedentemente descritti [comma 7, lett.d].

Nel corso dell'ultimo incontro del tavolo di lavoro, in relazione al requisito della consistenza percentuale delle risorse in bilancio introdotto per rispondere alle raccomandazioni della Commissione femminicidio [2020], le associazioni hanno evidenziato l'ambiguità della formulazione adottata dalla nuova Intesa, che non specificando la misura di tale consistenza, lascerebbe spazio a una discrezionalità interpretativa delle amministrazioni locali troppo ampia.

Con riferimento alle caratteristiche degli enti del Terzo settore che possono gestire un Cav, nella versione finale del nuovo testo, è stato accolto il rilievo di Anci e di alcune regioni, che hanno sottolineato il rischio di incorrere in un vizio di legittimità, ritenendo che la formulazione "organizzazioni di donne" – inizialmente prevista all'art 1, comma 3, lett.a, su proposta delle associazioni – potrebbe prefigurare una "discriminazione". Fermo restando che, nella prospettiva di preservare quella "relazione tra donne" che è un aspetto caratterizzante della metodologia storicamente adottata dai Cav nel nostro Paese, solo il personale di genere femminile, adeguatamente formato, può entrare in contatto con le donne vittime di violenza (vedi successive modifiche all'art.3, comma 1), si è quindi valutato di non poter escludere che all'interno di un ente del terzo settore che gestisce il Cav possa essere impiegato personale di genere maschile, sebbene il Grevio abbia vivamente esortato le autorità italiane a "rafforzare il sostegno e il riconoscimento alle ONG indipendenti di donne, riconoscendo il valore e la competenza che apportano in termini di approccio di genere alla violenza contro le donne" [2020, p. 26].

Come soluzione di compromesso, è stata quindi ripresa la versione precedente del testo dell'Intesa, che sottolinea le competenze che le associazioni e le organizzazioni operanti nel terzo settore devono possedere per poter gestire un Cav. In particolare, infatti, queste sono chiamate a: esibire un'esperienza nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza; adottare la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne; disporre di personale con formazione e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne.

Un altro dei temi maggiormente dibattuti afferisce alla gestione pubblica. La prima bozza del nuovo testo, sottoposta ai tavoli di discussione, prevedeva che i Cav potessero essere gestiti esclusivamente da soggetti afferenti al privato sociale, che fossero in grado di esibire una esperienza specifica nel contrasto alla violenza. Tale formulazione accoglieva le proposte delle associazioni di donne e femministe, le quali hanno da sempre focalizzato l'attenzione sulle garanzie di elevata specializzazione dei gestori del privato sociale, intendendo in questo modo promuovere il ricorso a metodologie e pratiche di intervento efficaci e storicamente sedimentate. Le regioni hanno però evidenziato la necessità di garantire la sussistenza anche di quelle esperienze virtuose già presenti sul territorio gestite da enti pubblici e locali, in forma singola e associata. Accogliendo questa osservazione, ma ritenendo al contempo prioritario garantire un supporto specialistico di

qualità, la versione finale del nuovo testo ha previsto, al comma 3 lettera b, che i Cav possano essere gestiti da enti pubblici o locali, in forma singola o associata, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti minimi richiesti dall'Intesa. Ciò significa che, ad esempio, così come avviene per gli enti afferenti al terzo settore, anche i gestori pubblici devono: disporre di personale con formazione e competenze professionali in materia di violenza contro le donne; adottare la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, etc.

Con riferimento agli ultimi commi dell'articolo 1, sono state introdotte alcune innovazioni in linea con le raccomandazioni della Commissione femminicidio, volte a prevedere il ricorso a modelli alternativi (rispetto a quelli previsti dal codice dei contratti pubblici) per l'affidamento di servizi di interesse pubblico al privato sociale. Tali innovazioni sono state accolte e rafforzate dalle regioni con l'intento di valorizzare la gestione condivisa dei Cav, in quanto espressione di un rapporto di sussidiarietà e cooperazione tra pubblico e privato sociale: il comma 5 esclude infatti la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti, mentre il comma 6, contiene un esplicito richiamo agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore approvato nel 2017, quali, in particolare, la co-progettazione, la co-programmazione e il partenariato. Si tratta di istituti la cui introduzione rappresenta una forte innovazione nei rapporti tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale, improntandoli a una logica di condivisione di risorse e obiettivi sia nella co-costruzione di specifici progetti di intervento (co-progettazione), sia nel disegno delle politiche sociali (co-programmazione) e che risultano ancora poco praticati. In questo senso, le associazioni e le reti di Cav e Cr hanno più volte richiesto, nel corso del processo di revisione dell'Intesa, uno specifico approfondimento su una loro efficace applicazione.⁸

Infine, particolare attenzione è stata conferita alla criticità rappresentata dalla procedura aperta basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una pratica tipica degli appalti relativi ai lavori pubblici che, in quanto tale, viene adottata dalle amministrazioni pubbliche anche nelle procedure di affidamento della gestione di Cav e Cr. Come richiamato sia dal Grevio sia dalla Commissione femminicidio, si tratta infatti di una "cattiva pratica" che, trasformando la capacità di abbattimento dei costi e di anticipo della spesa in un criterio di selezione implicito, non solo non è coerente con la priorità di garantire un servizio specialistico di qualità, ma può finire per favorire erogatori di servizi non specializzati nel contrasto alla violenza. Essendo queste preoccupazioni largamente condivise, ma non risolvibili con lo strumento dell'Intesa, il tavolo ha espresso la raccomandazione di intervenire tempestivamente mediante le opportune modifiche normative.

Articolo 2. Requisiti strutturali e organizzativi

Relativamente all'accreditamento dei Cav attraverso l'iscrizione in appositi registri o Albi regionali già previsto dalla precedente Intesa, la nuova formulazione, avallata sia da

⁸ Su alcune criticità relative all'utilizzo dei nuovi strumenti collaborativi, si veda in particolare Luca Fazzi, "Coprogettare e coprogrammare: i vecchi dilemmi di una nuova stagione del welfare locale", in *Impresa Sociale*, n. 3 [2021], p. 30-38, disponibile al link: <https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/coprogettare-e-coprogrammare-i-vecchi-dilemmi-di-una-nuova-stazione-del-welfare-locale>

Anci sia dalle Regioni, ne rafforza la necessità, prevedendo inoltre l'impegno delle regioni ad aggiornare e rendere pubblici i registri o gli albi dei Cav con cadenza semestrale, al fine di favorirne l'inserimento nella mappatura tenuta dal DPO (comma 2). A questo proposito, le associazioni hanno invece sottolineato come la richiesta di accreditamento, associata al richiamo ad istituti quali la co-progettazione e co-programmazione contenuto nell'articolo precedente, rischi di irrigidire le relazioni tra i centri anti violenza e le istituzioni, irregimentandole in un sistema altamente burocratizzato.

Con riferimento ai requisiti strutturali, le raccomandazioni della Commissione femminicidio invitavano a riformulare l'articolo 2 dell'Intesa del 2014, chiarendo, ad esempio, se la reperibilità nelle ventiquattr'ore sia rivolta alle donne o alle operatrici e agli operatori delle reti anti violenza o, ancora, che cosa si intenda concretamente per apertura di cinque giorni alla settimana, ivi compresi i festivi.

Regioni e Anci hanno proposto che i Cav debbano garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24h su 24 e collegato al 1522 (art. 2, comma 2). Tale formulazione è stata poi aggiornata dal DPO con il collegamento anche ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO), al fine di garantire un intervento coordinato soprattutto in caso di emergenza o in quei momenti in cui PS e FFOO sono più facilmente reperibili rispetto ad altri servizi della rete territoriale.

La reiterata richiesta delle associazioni di ancorare la reperibilità ad un congruo finanziamento, non accolta nella nuova formulazione di questo articolo, ha trovato invece esplicito riferimento nell'articolo 14, comma 2, lett.a, che impegna il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali a predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività.

Articolo 3. Operatrici

Un elemento di novità introdotto da questo articolo si riferisce alla distinzione, richiesta dalle rappresentanti dei Cav, tra operatrice di accoglienza e le altre figure professionali (psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste etc.), le quali d'altro canto devono essere accomunate da un'adeguata formazione sul tema della violenza di genere e dalla capacità di lavorare mediante una metodologia di accoglienza non giudicante e fondata sulla relazione tra donne.

Tale distinzione ha la funzione di evidenziare la centralità delle operatrici di accoglienza nell'accompagnamento delle donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, come raccomandato anche dalla Commissione femminicidio, nonché la loro specifica "professionalità", seppur non (ancora) formalizzata. Come emerso anche dalle interviste alle operatrici condotte durante l'indagine di campo del progetto ViVa [CNR-IRPPS, 2021, Deliverable 13A], con il termine professionalità non si fa riferimento tanto alla dimensione della qualifica, del percorso di studi o della retribuzione, quanto all'insieme di competenze, capacità, saperi posseduti da chi lavora all'interno di un Cav e in particolare alla formazione specifica, che nei Cav nati dall'esperienza dei gruppi femministi e di donne si caratterizza anche per includere la pratica della «autoriflessività» personale e di gruppo [Busi et al., 2021]. L'ampia diffusione tra le operatrici dei centri anti violenza e delle case rifugio del lavoro volontario o a titolo gratuito, come è stato sottolineato sia dalle associazioni sia dalle parti sociali, rimane invece una questione aperta, non affrontata dalla

nuova Intesa, ma che va correlata alla questione della congruità dei finanziamenti, già sollevata a proposito della reperibilità [art. 2].

Regioni e Anci hanno dibattuto in più occasioni relativamente alla questione del “personale esclusivamente femminile” all’interno dei Cav, soprattutto con riferimento alle esperienze di quelli a gestione pubblica, proprio al fine di evitare di incorrere in un vizio di legittimità per ragioni “discriminatorie”. La proposta di Anci di prevedere il personale esclusivamente femminile per le attività a diretto contatto con le donne è stata accolta nell’ultima versione dell’Intesa (art. 3, comma 1).

Nell’ottica di garantire un livello minimo di competenze uniforme a livello nazionale, le regioni hanno proposto di introdurre una soglia minima relativamente alla formazione iniziale pari a 120 ore, di cui almeno la metà svolte in affiancamento, a cui si sommano almeno 16 ore annue di aggiornamento. Rispetto all’attività di formazione, Anci aveva proposto che i centri di formazione fossero iscritti in un apposito elenco presso il DPO e che le operatrici dovessero operare secondo protocolli e procedure formali definite a livello territoriale tra pubblico e privato. Entrambe queste proposte non sono state accettate.

Infine, su proposta delle associazioni, nel rispetto dell’art. 48 della Convenzione di Istanbul, è stato inserito un comma che vieta esplicitamente ai Cav di utilizzare tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione nonché di inviare le donne accolte ad altri servizi che vi fanno ricorso (comma 5).

Articolo 4. Servizi minimi garantiti

Con riferimento alle prestazioni fornite, l’articolo 4 introduce una distinzione tra i servizi che devono essere garantiti dai Cav (ascolto, informazione, accoglienza, supporto psicologico e legale, raccordo con le case rifugio) e quelli realizzati in raccordo con la rete dei servizi territoriali, finalizzati alla tutela e al supporto dei/delle minori, a favorire l’inclusione lavorativa e l’autonomia economica, come anche l’autonomia abitativa, e ne dettaglia maggiormente la descrizione rispetto all’Intesa del 2014.

Nelle proposte delle associazioni, tale distinzione era utile a evidenziare ulteriormente il ruolo che a livello territoriale i Cav svolgono nelle attività di sensibilizzazione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, e nella formazione agli operatori/operatrici dei servizi generali. Aspetti che nell’ultima stesura della nuova Intesa, sono stati inclusi nell’art. 6 (Lavoro di rete). In questo articolo, si è inteso piuttosto evidenziare la capacità dei Cav di co-costruire una rete di altri servizi di supporto con e attorno alla donna e alle/ai figli/e minori coinvolte/i nel percorso di fuoriuscita. In conformità con l’accento posto sulla personalizzazione del percorso di fuoriuscita alla violenza, sensibile ai tempi e ai bisogni della donna, si sottolinea che il raccordo con gli altri servizi territoriali, avviene previo consenso della donna.

La riformulazione di questo articolo, ha inoltre previsto l’inserimento di un comma dedicato dell’attività di “informazione”, distinguendola dal primo “ascolto” (comma 1, lett.a) e dalle attività di “accoglienza” (comma 1, lett.c).

L’ultima versione dell’Intesa, infine, ha accolto la proposta di Anci di sostituire il termine “accoglienza”, tipicamente utilizzato dalle associazioni del privato sociale specializzate che gestiscono Cav e delle Cr per descrivere le proprie attività, con il termine “orientamento sociale”, mutuato dal linguaggio utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per descrivere alcune attività dei servizi sociali, che va quindi a ricomprendere le

prestazioni di “sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza”.

Articolo 5. Percorso di accompagnamento

L'articolo 5 della nuova Intesa ha ripreso la medesima struttura e i contenuti del corrispondente articolo dell'Intesa del 2014, fatta eccezione per il rafforzamento del riferimento al principio del rispetto della “autodeterminazione” della donna nella co-costruzione dei percorsi di fuoriuscita (comma 1), centrale nella metodologia della relazione tra donne.

Articolo 6. Lavoro in rete.

In linea con quanto emerso dalle indagini qualitative condotte da CNR-IRPPS [2021], nella nuova versione dell'Intesa, il ruolo svolto dai Cav all'interno di un sistema di risposta alla violenza coordinato a livello territoriale viene descritto come “essenziale” e con maggiore dovizia di particolari rispetto al passato. In particolare, si sottolinea: il ruolo attivo che i Cav hanno svolto e possono svolgere per la promozione e la creazione delle Reti Territoriali Antiviolenza; la fondamentale azione di formazione delle operatrici e degli operatori che afferiscono agli altri nodi della rete e degli altri servizi territoriali che, a vario titolo, entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, al fine di potenziare la sinergia nell'intercettazione dei casi di violenza e nell'azione di supporto delle donne che ne sono vittime; la funzione che i Cav possono svolgere, in ottica preventiva, con azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere rivolte alla popolazione o a target specifici, ad esempio studenti e studentesse.

Articolo 7. Flusso informativo

Il lavoro dei Cav è ritenuto centrale non solo ai fini del supporto e dell'empowerment delle donne che vivono in situazioni di violenza, o in ottica preventiva, ma anche nella prospettiva di incrementare la conoscenza del fenomeno per favorire l'identificazione di azioni volte a contrastarlo. È proprio in quest'ottica che l'articolo 7 sottolinea il ruolo che i Cav possono e devono svolgere nell'alimentazione del sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza predisposto sulla base delle indicazioni delle istituzioni nazionali, regionali e Istat, accogliendo l'accento sul rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, come raccomandato dalle associazioni.

Capo II – Le Case rifugio

Articolo 8. Definizione

Analogamente a quanto già riferito rispetto all'art. 1, anche per quanto riguarda la definizione di Casa rifugio, le proposte di revisione espresse dalle associazioni, erano incentrate su una maggiore specificazione del soggetto gestore, prevedendone l'esclusiva gestione da parte di organizzazioni di donne e/o configurandole come una diretta articolazione dei Cav, per distinguerle più chiaramente, ad esempio, dalle comunità mamma-bambino.

L'orientamento generale delle regioni è stato invece di voler definire meglio le funzioni dei diversi tipi di ospitalità residenziale, definendo la Cr come “strutture dedicate

a bassa intensità assistenziale” e prendendo in considerazione una tipologia che combina il livello di rischio a cui è stata esposta la donna e la fase in cui si trova nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. A questo proposito, su proposta delle regioni, sono stati distinti i seguenti tipi di case rifugio:

- per la pronta emergenza;
- per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie, laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello);
- per l’accompagnamento verso la semi-autonomia (protezione di secondo livello).

Per tutti i livelli di protezione si richiede la collaborazione con il CAV di riferimento territoriale (la formulazione “in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale” è stata proposta da Anci per l’accompagnamento verso la semiautonomia e allargata alle altre tipologie di ospitalità su proposta delle associazioni).

Così come per i Cav (cfr. articolo 1), dunque, la nuova formulazione specifica anche per le Cr le caratteristiche che devono possedere i soggetti gestori. In linea con le raccomandazioni della Commissione femminicidio, che siano pubblici o del privato sociale, si esclude il ricorso agli istituti dell’avvalimento o della cessione dei requisiti e si promuovono la co-progettazione, la co-programmazione e il partenariato tra soggetti pubblici e privati.

Articolo 9. Requisiti strutturali e organizzativi.

Tra i requisiti strutturali, le regioni hanno richiesto che venisse introdotto un tempo massimo di permanenza nelle case di protezione di primo e di secondo livello, fissandolo in entrambi i casi a 180 giorni, anche al fine di evitare che vi fosse una dispersione di risorse e costi eccessivi relativi alle rette. Anci aveva proposto che il termine fosse di 12 mesi.

Accogliendo i suggerimenti delle amministrazioni regionali e locali, il nuovo testo intende in questo modo enfatizzare la transitorietà della fase di protezione, privilegiando l’idea di un percorso di empowerment finalizzato alla conquista di un’autonomia economica e abitativa. Ferma restando questa linea di indirizzo, per le case di primo livello, il testo introduce la necessaria flessibilità, restituendo centralità alle valutazioni della operatrice della struttura che - per comprovate e motivate esigenze - potrà valutare, di comune accordo con la donna, una proroga del tempo massimo di permanenza nella casa.

Articolo 10. Operatrici

In linea con quanto definito nel Capo I relativo ai Cav, anche l’articolo relativo alle operatrici delle case rifugio è stato ampliato per meglio definire la metodologia adottata, basata sulla relazione tra donne, nonché il livello di formazione richiesto. Su proposta delle regioni, anche per le operatrici della Cr è stata ritenuta adeguata una formazione iniziale di almeno 120 ore e un aggiornamento di almeno 16 ore annue. Come per i Cav, Anci ha proposto anche in questo caso che i centri di formazione fossero iscritti in un apposito elenco presso il DPO: questa proposta non è stata accettata.

Rispetto alla precedente versione dell’Intesa, a partire dalle sollecitazioni delle rappresentanti delle associazioni, si sottolinea che non possono operare nelle case rifugio avvocate e psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti. Per quanto riguarda il divieto di utilizzo delle tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione da parte delle

Cr, già presente nell'Intesa del 2014, non si è invece ritenuto di includere anche il divieto di invio ad altri servizi che le applicano. Tale omissione risponde alla necessità di non incorrere nel rischio di entrare in conflitto con le eventuali prescrizioni in tal senso, troppo frequentemente predisposte dai Tribunali minori, pur nella consapevolezza che tali invii anche in casi di violenza domestica sono stati esplicitamente stigmatizzati dal rapporto del Grevio [2020, paragrafi 184 e 209].

Articolo 11. Servizi minimi garantiti

In questo articolo, a partire dalle sollecitazioni dei Cav e dalle analisi condotte nell'ambito dell'accordo tra DPO e CNR-IRPPS, è stato approfondito il tema della collaborazione tra casa rifugio, Cav e rete dei servizi territoriali nella co-costruzione del percorso di fuoriuscita dalla violenza della donna. Non essendo previsto un articolo specifico sul lavoro di rete nel Capo relativo alle Cr, si è ritenuto di enfatizzare l'importanza della collaborazione tra i diversi enti coinvolti nel percorso di fuoriuscita, in riferimento alla protezione [da garantire indipendentemente dal luogo di residenza della donna] e ai bisogni socio-abitativi ed economici della donna e delle/dei loro figli/e.

Anci ha specificatamente proposto l'aggiunta di alcune formulazioni. Da un lato: "La Casa, facilita e garantisce la presa in carico congiunta con i servizi sanitari per le donne con problemi di tossicodipendenza, di salute mentale e per i minori che sono vittime di violenza assistita (NPI)". Tale proposta non è stata accolta, perché si è ravvisato il rischio di scaricare sulle Cr l'onere di interventi socio-sanitari che richiedono altre competenze specializzate.

Dall'altro, Anci ha proposto un'ulteriore formulazione volta a supportare le donne attraverso indirizzi fittizi, in particolare per coloro che per motivi di sicurezza non devono essere rintracciate o che chiedono protezione in una città in cui non sono residenti e in cui decidono di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, affinché venga garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali. Tale formulazione è stata accolta nel comma 7 dell'articolo.

Articolo 12. Flusso informativo

La revisione di questo articolo è stata modulata in base alle modifiche già effettuate nel corrispondente articolo del capo I (art. 7).

Articolo 13. Obblighi per i Cav e le Case Rifugio

Rispetto alla precedente versione dell'Intesa, con l'accordo di massima di tutti gli attori che hanno partecipato al processo di revisione, la nuova formulazione di questo articolo introduce un riferimento al ruolo fondamentale che Cav e Cr svolgono anche rispetto alle attività di monitoraggio e valutazione riferite all'uso dei finanziamenti e all'efficacia del lavoro svolto, nella prospettiva di contribuire a un'implementazione sempre più efficace del Piano nazionale e delle politiche antiviolenza.

Articolo 14. Disposizioni finali

Come nella precedente versione dell'Intesa, le disposizioni finali fissano al 1° febbraio la data di trasmissione al DPO del numero aggiornato dei Cav e delle Cr in possesso dei requisiti minimi fissati dall'Intesa. A questo scopo, le regioni e le province autonome sono

tenute a verificare che i dati comunicati siano coerenti con quelli forniti ai fini del riparto delle risorse.

La principale novità introdotta nelle disposizioni finali si riferisce però agli impegni che Governo, regioni, province autonome ed enti locali si assumono. In primo luogo, quello di predisporre adeguate coperture finanziarie, assegnandole con continuità e tempestività, al fine di consentire a Cav e Cr di garantire i requisiti minimi previsti dall'Intesa; in secondo luogo, quello di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti, a seguito di un necessario periodo di adeguamento (descritto nell'articolo 15); in terzo luogo, l'impegno a definire congiuntamente gli indicatori volti a monitorare l'attuazione dell'intesa.

Articolo 15. Norma transitoria

In considerazione delle numerose novità introdotte dalla presente Intesa, il presente articolo introduce una norma transitoria, differenziata a seconda che si faccia riferimento a requisiti organizzativi o strutturali, in ragione dei tempi che i Cav e le Cr già iscritte negli appositi albi/registri regionali possono impiegare per operare i necessari adeguamenti.

Riferimenti bibliografici

Busi B., Pietrobelli M., Toffanin A.M. (2021), “La metodologia dei centri anti violenza e delle case rifugio femministe: rappresentazioni e pratiche di una «politica sociale di genere»”, in *RPS. La rivista delle politiche sociali*, 3-4, 23-38

Busi B., Menniti L. (2021), Il perno del sistema anti violenza: i centri anti violenza e le case rifugio, in P. Demurtas e M. Misiti (a cura di), *Violenza contro le donne in Italia*, Guerini, Milano, pp. 121-138

Cerbara L., Marchesini N. (2021), L’aderenza dei centri anti violenza ai requisiti minimi dell’Intesa Stato-Regioni: questioni metodologiche, in P. Demurtas e M. Misiti (a cura di), *Violenza contro le donne in Italia*, Guerini, Milano, pp. 201-220.

CNR-IRPPS, Pietrobelli M. (2018), *Deliverable 3 – Servizi specializzati e generali: uno studio sugli standard*, CNR-IRPPS, disponibile al link:

<https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/deliverable03-servizi-specializzati-generalistudio-sugli-standard-1.pdf>

CNR-IRPPS, Busi B., Gadda A., Mauri A., Pietrobelli M., Toffanin A.M. (2021), *Deliverable 13A – Relazione sull’indagine di campo per la definizione di un insieme obiettivo di standard quali-quantitativi per i servizi specialistici e generali*, CNR-IRPPS, disponibile al link:

<https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2022/03/deliverable13a-relazione-indagine-campo-cav-cr-reti-territoriali.pdf>

CNR-IRPPS, Deliverable, 2022, n. 2 - *Relazione contenente le schede regionali sugli atti normativi e i dispositivi di governance regionale in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne*, consegnato in data 11 Luglio 2022

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2020), *Relazione sulla governance dei servizi anti violenza e sul finanziamento dei centri anti violenza e delle case rifugio*, disponibile al link: <http://senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353297.pdf>

Greivio (2020), *Rapporto di Valutazione di Base Italia*, disponibile al link: <http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf>

Kelly L. e Dubois L. (2008), *Combating violence against women: minimum standards for support services*, EG-VAW-CONF (2007) Study rev. September 2008, Strasbourg, Council of Europe, disponibile al link: [https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF\[2007\]Study%20rev.en.pdf](https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF[2007]Study%20rev.en.pdf)

Pietrobelli M. (2021), Centri antiviolenza e case rifugio: spunti e riflessioni sugli standard europei e italiani, in P. Demurtas e M. Misiti (a cura di), *Violenza contro le donne in Italia*, Guerini, Milano, pp. 101-117

APPENDICE

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n.146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio

CAPO I - Centri antiviolenza

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014	Nuovo Testo
Art. 1 [Definizione]	Art. 1 [Definizione]
1. I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.	1. I Centri antiviolenza, di seguito denominati “CAV”, erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza. I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica [Convenzione di Istanbul]. I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014

2. I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n.93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 119 del 2013, sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
- c) soggetti di cui alle lettere a] e b], di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Nuovo Testo

2. I CAV sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.

3. I CAV sono gestiti, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, da:

- a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
- b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all'art. 3;
- c) soggetti di cui alle lettere a] e b], di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

4. Le Regioni e gli Enti Locali, in forma singola o associata, possono finanziare con risorse proprie, CAV [o sportelli a questi collegati] gestiti da associazioni/organizzazioni di cui al comma 3 lett. a. del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa, anche attraverso convenzionamento diretto.

5. Nei limiti di quanto indicato al comma 4, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014**Nuovo Testo**

	<p>6. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a] anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico ed il privato sociale.</p>
<p>3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b] devono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;b) avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.	<p>7. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 del presente articolo, laddove previsto, devono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) essere registrate nell'apposito RUNTS [Registro Unico Nazionale del Terzo Settore] quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'<i>empowerment</i>;c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.
Art. 2 [Requisiti strutturali]	Art. 2 [Requisiti strutturali]
<p>1. La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.</p> <p>2. Il Centro può articolarsi con sportelli sul territorio dove vengono svolte diverse attività.</p>	<p>1. L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.</p>

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014**Nuovo Testo**

3. Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.

4. Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522.

5. Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative regionali.

6. Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.

7. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

2. Il CAV, accreditato secondo appositi Registri/Albi regionali, deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24h su 24 e collegato al 1522 nonché ai servizi essenziali della rete [PS, FFOO]. Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni aggiornano e rendono pubblici i registri/albi con cadenza almeno semestrale.

3. Il CAV deve essere accessibile in presenza, almeno 5 giorni alla settimana e in modalità ibride [al telefono o online] tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi.

4. Il CAV deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne.

5. Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul.

6. Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

**Art. 3
[Operatrici]****Art. 3
[Operatrici]**

1. Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

2. Il Centro deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

3. Al personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

1. Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze;

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014**Nuovo Testo**

4. Il Centro deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali.

sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale [di cui almeno 60 di affiancamento]. Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento

2. Il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

3. Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro [empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete].

4. Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

5. Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Art. 4
[Servizi minimi garantiti]

Art. 4
[Servizi minimi garantiti]

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014**Nuovo Testo**

Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- a) Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) Accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato;
- c) Assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
- d) Assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 119 del 2013;
- e) Supporto ai minori vittime di violenza assistita;
- f) Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- g) Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

1. Il CAV deve garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi:

- a) Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
- b) Informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
- c) Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- d) Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
- e) Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
- f) Raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.

2. Il CAV, previo consenso della donna, si ricorda:

- a) con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;
- b) con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;
- c) con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa.

Art. 5
[Percorso di accompagnamento]

Art. 5
[Percorso di accompagnamento]

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014**Nuovo Testo**

1. Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell'Ordine, si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

3. Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.

Art. 6
[Lavoro in rete]

1. Il CAV assicura, ad ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.

2. Il CAV si avvale della collaborazione della rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

3. Il CAV utilizza gli strumenti disponibili a livello nazionale per la valutazione del rischio.

Art. 6
[Lavoro in rete]

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014**Nuovo Testo**

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il Centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale.

2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri anti violenza esistenti sul territorio.

3. Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali di cui al comma 1 e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle reti territoriali interistituzionali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale.

2. Il CAV in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali anti violenza:

a) Partecipa alle reti territoriali anti violenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa;

b) Promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole;

c) Contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

3. L'individuazione del CAV o dei CAV di riferimento della rete territoriale tiene conto del radicamento e dell'esperienza maturata a livello territoriale. Non possono far parte della rete i CAV non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa e non riconosciuti dalle Regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi regionali e/o procedure di accreditamento regionale.

4. Il CAV assicura collegamenti diretti con le Case rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete locale.

**Art. 7
[Flusso informativo]****Art. 7
[Flusso informativo]**

1. I Centri anti violenza svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di

1. I CAV svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attività di raccolta di

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014	Nuovo Testo
<p>informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.</p>	<p>informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'ISTAT e dalle Regioni.</p>

CAPO II - Case Rifugio

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 8 [Definizione]</p> <p>1. Le Case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.</p> <p>2. Le Case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n.93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono promosse da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) enti locali in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 	<p style="text-align: center;">Art. 8 [Definizione]</p> <p>1. Le Case Rifugio, di seguito denominate "Casa" o "Case", sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale; – per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza [protezione di primo livello], in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale; – per l'accompagnamento verso la semiautonomia [protezione di secondo livello] in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014

3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b] devono:

essere iscritte ai previsti Albi regionali o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate;

avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.

Nuovo Testo

2. Le Case rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, sono gestite da:

- a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi delle professionalità di cui all'art. 10;
- c) soggetti di cui alle lettere a] e b], di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

3. Le Regioni e gli Enti Locali, in forma singola o associata, possono contribuire a finanziare, con risorse proprie, le Case gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa.

4. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di "cessione" dei requisiti previsti.

5. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a] anche al fine di promuovere il radicamento delle Case Rifugio sui territori e valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato sociale.

6. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 lett. a. del presente articolo, laddove previsto, devono:

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014

Nuovo Testo

- a) essere registrate nell'apposito RUNTS [Registro Unico Nazionale del Terzo Settore] quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*;
- c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
- d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Art. 9
[Requisiti strutturali e organizzativi]

Art. 9
[Requisiti strutturali e organizzativi]

1. La Casa Rifugio, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
2. La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza.
3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli.
4. La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli.
5. La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O. nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa nazionale.

1. La Casa è articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni.
2. La Casa deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospiti.
3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.
4. La Casa si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
5. L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo. In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi i quali la

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014**Nuovo Testo**

donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia [protezione di secondo livello], sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.

6. Al fine dell'inserimento delle Case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni aggiornano e rendono pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.

**Art. 10
[Operatrici]****Art. 10
[Operatrici]**

1. La casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.

2. Al personale della Casa Rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

3. La Casa deve garantire la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti.

1. La Casa, anche se gestita da Enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.

2. Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

3. La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale [di cui almeno 60 di affiancamento] nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014**Nuovo Testo**

4. La Casa deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

5. Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

6. Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

**Art. 11
[Servizi minimi garantiti]****Art. 11
[Servizi minimi garantiti]**

1. La casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.

2. La casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta.

3. La casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

4. La casa deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

1. La Casa garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.

2. La Casa, in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.

3. La Casa partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.

4. La Casa deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014	Nuovo Testo
	<p>5. La Casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.</p> <p>6. La Casa deve possedere la Carta dei servizi.</p> <p>7. La Casa facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali [es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza].</p>
Art. 12 [Flusso informativo]	Art. 12 [Flusso informativo]
<p>1. Le Case rifugio contribuiscono a svolgere l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali</p>	<p>1. Le Case rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall'ISTAT e dalle Regioni.</p>
Art. 13 [Obblighi per i Centri e le Case rifugio]	Art. 13 [Obblighi per i CAV e le Case rifugio]
<p>1. I centri e le case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento.</p>	<p>1. I CAV e le Case Rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza,</p>

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014	Nuovo Testo
	<p>pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.</p> <p>2. I CAV e le Case Rifugio, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.</p>
<p align="center">Art. 13 [Disposizioni finali]</p>	<p align="center">Art. 13 [Disposizioni finali]</p>
<p>1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente Intesa.</p>	<p>1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle Case Rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente Intesa. Tali dati devono essere coerenti con i dati forniti dalle stesse Regioni e Province autonome ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto-legge 15 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.</p> <p>2. Il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ciascuno secondo le proprie competenze, si impegnano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i CAV e le Case Rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti previsti dalla presente Intesa; b) garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Intesa nei loro atti e nella ripartizione delle risorse; c) definire congiuntamente gli indicatori per la governance e il monitoraggio dell'attuazione della presente Intesa.
	<p align="center">Art. 14 [Norma transitoria]</p>

Testo Intesa n. 146/CU del 27/11/2014

Nuovo Testo

1. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Intesa costituirà condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito all'annualità 2022.

2. I CAV e le Case presenti negli elenchi/Albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi , per l'adeguamento ai requisiti della presente Intesa. Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti per le case rifugio, il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'art. 8, dovrà avvenire entro tre anni dall'adozione della presente Intesa.



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE



IRPPS

Istituto di Ricerche
sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità